

nessi all'inquinamento atmosferico ed acustico derivante dai trasporti disciplinati da tale articolo;

affinché in base all'effettiva attuazione della disciplina dell'articolo 11, trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provveda al riordino organico della normativa sui trasporti eccezionali, nell'ambito di una revisione complessiva del codice della strada.

(9/3270/5)

Terzi, Ciapusci, Galletti, Attili.

La Camera dei deputati,

premesso che l'articolo 7 prevede al comma 2 l'emanazione di un decreto legislativo che introduce un sistema di autorizzazione al trasporto di cose concesse alle singole imprese,

impegna il Governo

a trasferire le autorizzazioni dal veicolo alle imprese con l'indicazione del tonnellaggio di portata utile complessiva risultante dalla sommatoria della portata utile dei veicoli in loro disponibilità.

(9/3270/6)

Mammola.

La Camera dei deputati,

premesso che l'articolo 3 fa esplicito obbligo al Ministro dei trasporti e della navigazione di emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto attuativo per il calcolo del valore dei titoli autorizzativi e delle modalità di erogazione dei contributi a favore della riduzione della capacità di carico,

impegna il Governo

a definire il valore della soglia minima del titolo autorizzativo in non meno di 20 milioni di lire per ciascun veicolo con peso complessivo superiore ad 11,5 ton-

nellate ed inferiore a 24 tonnellate e non meno di 30 milioni per ciascun veicolo superiore a 24 tonnellate;

a definire per le aziende che rinuncino a percentuali inferiori al 30 per cento della loro complessiva capacità di carico ma superiori al 10 per cento valori intermedi; questi valori non potranno comunque essere di importo inferiore al 60 per cento di quelli previsti per ciascun titolo.

(9/3270/7)

Becchetti.

La Camera,

considerato che le finalità del provvedimento sono quelle di ridurre le aziende monoveicolari presenti sul mercato;

considerato che mentre le aziende monoveicolari una volta usufruito dell'esodo non possono più praticare l'attività per un periodo di dieci anni;

considerato che nell'articolo 4 comma 6 possono usufruire delle stesse agevolazioni le aziende strutturate che rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del 30 per cento del tonnellaggio con l'uscita dal mercato europeo di cinque anni;

impegna il Governo

a tener conto per il saldo attivo da iscrivere in bilancio in rapporto alle percentuali di tonnellaggio di cui le imprese rinunciano di una valutazione di massimo un decimo rispetto a quella valutata per l'esodo monoveicolare.

(9/3270/8)

Anghinoni, Ciapusci, Terzi, Alborghetti.

La Camera,

considerato che con l'articolo 3 del presente disegno di legge si offre la possibilità agli operatori del settore di usufruire di un finanziamento per l'esodo della categoria da ritenersi una sorta di

« liquidazione » degli operatori che oltre all'autorizzazione devono rottamare anche l'autocarro,

impegna il Governo

ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a far sì che gli importi di cui al comma 5, non concorrano alla formazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

(9/3270/9)

Bosco, Ciapucci, Alborghetti,
Gambato, Rizzi.

La Camera dei deputati,

impegna il Governo

a finanziare per un periodo di tre anni la rilevazione della movimentazione e dei percorsi delle merci tramite indagine mensile a cura dell'ISTAT ed in collaborazione con il CNR.

(9/3270/10)

Boghetta, Attili.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2793 — MISURE PER LA STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (4354)*

(A.C. 4354, sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

TITOLO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA**

CAPO I

**INCENTIVI ALLO SVILUPPO
E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE
SVANTAGGIATE**

ART. 1.

(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio).

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi

categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi

della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta.

4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limi-

tatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo.

7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera b).

9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:

« 40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.

41. È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive

degli interessi maturati dal pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima.

42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni ».

10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.

11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) è inserito il seguente:

« 127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo

1. 3092.

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 6 e 7.

1. 3078.

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 6 e 8.

1. 3077.

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 6 e 9.

1. 3076.

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 7 e 8.

1. 3075.

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 7 e 9.

1. 3074.

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 8 e 9.

1. 3073.

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 9.

1. 2971.

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 7.

1. 2972.

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 6.

1. 2973.

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.

1. 2974.

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

1. 2975.

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1. 2910.

Malavenda.

- | | |
|--|--|
| <i>Sopprimere i commi 1, 2 e 4.</i> | <i>Sopprimere i commi 1, 2 e 6.</i> |
| 1. 2911.
Malavenda. | 1. 2913.
Malavenda. |
| <i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 5.</i> | <i>Sopprimere i commi 1, 2 e 7.</i> |
| 1. 2970.
Malavenda. | 1. 2914.
Malavenda. |
| <i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 6.</i> | <i>Sopprimere i commi 1, 2 e 8.</i> |
| 1. 2969.
Malavenda. | 1. 2915.
Malavenda. |
| <i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 7.</i> | <i>Sopprimere i commi 1, 2 e 9.</i> |
| 1. 2968.
Malavenda. | 1. 2916.
Malavenda. |
| <i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 8.</i> | <i>Sopprimere i commi 1, 3 e 4.</i> |
| 1. 2967.
Malavenda. | 1. 2917.
Malavenda. |
| <i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 9.</i> | <i>Sopprimere i commi 1, 3, 4 e 5.</i> |
| 1. 2966.
Malavenda. | 1. 3072.
Malavenda. |
| <i>Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 6.</i> | <i>Sopprimere i commi 1, 3, 4 e 6.</i> |
| 1. 2965.
Malavenda. | 1. 3071.
Malavenda. |
| <i>Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 7.</i> | <i>Sopprimere i commi 1, 3 e 5.</i> |
| 1. 2964.
Malavenda. | 1. 2918.
Malavenda. |
| <i>Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 8.</i> | <i>Sopprimere i commi 1, 3 e 6.</i> |
| 1. 2963.
Malavenda. | 1. 2919.
Malavenda. |
| <i>Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 9.</i> | <i>Sopprimere i commi 1, 3 e 7.</i> |
| 1. 3079.
Malavenda. | 1. 2920.
Malavenda. |
| <i>Sopprimere i commi 1, 2 e 5.</i> | |
| 1. 2912.
Malavenda. | |

<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 9.</i>	
1. 2921.	Malavenda.	1. 2906.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 7.</i>	
1. 2922.	Malavenda.	1. 2905.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 5.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 8.</i>	
1. 2923.	Malavenda.	1. 2904.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 9.</i>	
1. 2924.	Malavenda.	1. 2903.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 8.</i>	
1. 2925.	Malavenda.	1. 2901.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 9.</i>	
1. 2926.	Malavenda.	1. 3059.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 8 e 9.</i>	
1. 2927.	Malavenda.	1. 2358.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1 e 2.</i>	
1. 2909.	Malavenda.	1. 3081.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1 e 3.</i>	
1. 2908.	Malavenda.	1. 3082.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 8.</i>			
1. 2907.	Malavenda.		

- Sopprimere i commi 1 e 4.*
- 1. 3083.** Malavenda.
- Sopprimere i commi 1 e 5.*
- 1. 3084.** Malavenda.
- Sopprimere i commi 1 e 6.*
- 1. 3085.** Malavenda.
- Sopprimere i commi 1 e 7.*
- 1. 3086.** Malavenda.
- Sopprimere i commi 1 e 8.*
- 1. 3087.** Malavenda.
- Sopprimere i commi 1 e 9.*
- 1. 3088.** Malavenda.
- Sopprimere i commi 1 e 10.*
- 1. 3080.** Malavenda.
- Sopprimere il comma 1.*
- 1. 3060.** Malavenda.
- Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Dal reddito complessivo del contribuente è deducibile, in quote costanti per cinque anni, il 50 per cento delle spese di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettivamente so-*
- stenute e documentate in sede di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
- 1. 150.** Peretti, Giovanardi, Fabris.
- Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, sulle parti comuni di edificio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, e sulle loro pertinenze.*
- 1. 62. (0. 1. 3090. 20)**
Foti, Butti, Delmastro delle Vedove, Valensise, Bono.
- Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**
- Al comma 1, sostituire le parole: fino alla concorrenza del suo ammontare con le seguenti: nelle forme previste dal secondo comma del presente articolo.*
- 1. 13.** Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.
- Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla concorrenza del suo ammontare.*
- Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:*
- 11-bis. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte a carico delle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse; tali somme, iscritte all'unità previsionale di base "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Mini-*

stero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori entrate realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* 1. 52.

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla concorrenza del suo ammontare.

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:

11-bis. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte a carico delle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione

con le maggiori entrate realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*1. 134.

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 1, sostituire le parole: 41 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*1. 116 (e 1. 117).

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti, Terzi.

Seguono compensazioni n. 5 e 12 del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle spese sostenute aggiungere le seguenti: , compresa l'IVA,

1. 119.

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.

Al comma 1, dopo le parole: effettivamente rimaste a carico, aggiungere le seguenti: per la progettazione per la direzione dei lavori e.

1. 63.

Alberto Giorgetti, Contento, Berselli, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Bono, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: effettivamente rimaste a carico, aggiungere le seguenti: per la progettazione, per la direzione dei lavori e.

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:

11-bis. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese sono ridotti in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, di un ammontare complessivo equivalente alle minori entrate determinate dal presente emendamento, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

1. 53.

Armani, Bono, Valensise.

All'articolo 1, primo periodo, al comma 1, sopprimere le parole: edificio residenziale di.

1. 69.

Contento, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Zacchera, Pezzoli, Bono.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 con le seguenti: di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31.

***1. 65 (id. a 1. 64, 1.61 e 1.68).**

Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto

Giorgetti, Antonio Pepe, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Berselli, Marengo, Giovanni Pace, Zacchera, Carlo Pace.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 con le seguenti: di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31.

***1. 118 (Id. a 1. 112)**

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti, Terzi.

Seguono compensazioni n. 1 e 5 del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole effettuati sulle con le seguenti: effettuati, da parte di chi ne ha titolo, sulle
Conseguentemente, sopprimere le parole: possedute o detenute.

1. 128.

Danese.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: prestazioni professionali aggiungere le seguenti: oneri di urbanizzazione

1. 3132 (0. 1. 3090. 3.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi i fabbricati rurali.

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante del presente emendamento.

1. 54.

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché sui fabbricati rurali.

Conseguentemente, ridurre del necessario ammontare la cifra del 41 per cento di cui al comma 1 primo periodo.

1. 131.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Santori.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi compresi gli edifici rurali e loro pertinenze sempre che abitati dal conduttore dell'azienda agricola o destinati ai fini di valorizzazione delle risorse agricole, ivi compreso l'agriturismo.

1. 40 (e 1. 55).

Poli Bortone, Aloi, Carrara, Carruso, Fino, Franz, Losurdo, Bono, Valensise.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di interventi effettuati su parti comuni di edificio l'importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione d'imposta è fissato in 150 milioni per ciascun condomino.

1. 57.

Foti, Butti, Delmastro Delle Vedove, Bono, Valensise.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole Tra le spese sostenute sono com-

prese aggiungere le seguenti: quelle relative agli oneri di urbanizzazione eventualmente corrisposti al comune nonché

1. 12.

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge n. 46 del 1990 per quanto riguarda gli impianti elettrici e alle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, per gli impianti a metano.

1. 11 (e 1. 10)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora le spese siano sostenute condominio, il limite di lire 150 milioni va riferito a ciascun condomino.

1. 20.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Segue compensazione n. 11 del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: al contenimento con le seguenti: all'eliminazione.

1. 3500.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere dopo le parole: risparmi energetici la seguente: anche.

1. 17.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: fonti rinnovabili di energia aggiungere le seguenti: alla realizzazione di opere per mettere a norma e potenziare impianti e sistemi antintrusione, antirapina, antitaccheggio ed antincendio ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46.

1. 67 (Id. a 1. 66).

Bono, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: sulle parti strutturali con le seguenti: su tutte le parti.

1. 3501.

Malavenda.

Al comma 1, quinto periodo sopprimere le parole: ridotte nella misura del 50 per cento.

1. 56.

Foti, Butti, Delmastro delle Vedove, Bono, Valensise.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: sicurezza statica aggiungere le seguenti: , gli interventi di messa a norma degli impianti elettrici e degli impianti a gas metano per le norme UNICIG,

1. 3128 (0. 1. 3090. 4)

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Per gli interventi realizzati su immobili ricadenti entro i confini di un'area protetta nazionale o regionale la detrazione dall'imposta lorda è pari al 50 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo di lire 200 milioni. Detto importo è elevato a lire 300 milioni per gli interventi realizzati su immobili ricadenti entro i confini di un'area protetta nazionale o regionale vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Conseguentemente, ridurre del necessario ammontare la cifra del 41 per cento di cui al medesimo comma 1, primo periodo.

1. 130.

Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni, Santori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fino al 31 dicembre 1998, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti gli edifici e le unità immobiliari di cui al comma 1, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 5 per cento. Tra le prestazioni di servizi sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie.

*** 1. 121 (Id. a 1. 120).**

Coperchini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti, Terzi.

Seguono compensazioni nn. 1, 5 e 12 del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fino al 31 dicembre 1998, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro

e risanamento conservativo e di ristrutturazione, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti gli edifici e le unità immobiliari di cui al comma 1, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 5 per cento. Tra le prestazioni di servizi sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie.

1. 123.

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In caso di possesso di più unità immobiliari residenziali nello stesso edificio, l'importo massimo delle spese indicato al comma 1 deve intendersi riferito ad ogni singola unità. Nel caso che le unità possedute siano superiori a tre, l'importo massimo delle spese è complessivamente stabilito in lire 500 milioni.

Conseguentemente, le spese per acquisti di beni e servizi a carico del bilancio dello Stato sono ridotte del 50 per cento.

1. 59.

Bono, Armani, Valensise.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga a quanto sopra e sempre ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli interventi realizzati su immobili ricadenti entro i confini di un'area protetta nazionale, l'importo che si detrae dall'imposta lorda e pari al 50 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo di lire 200 milioni. Detto importo è aumentato a lire 300 milioni se

l'intervento è realizzato su immobile vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939.

1. 60.

Antonio Pepe, Bono.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La detrazione di imposta di cui al comma 1 deve essere indicata, pena la decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale le spese siano effettivamente sostenute. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione fiscale, rilasciata dai percettori delle somme, da allegare alla dichiarazione dei redditi.

1. 8.

Terzi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere i commi 2, 8 e 9.

1. 3037.

Malavenda.

Sopprimere i commi 2, 7 e 9.

1. 3038.

Malavenda.

Sopprimere i commi 2, 7 e 8.

1. 3039.

Malavenda.

Sopprimere i commi 2, 6 e 9.

1. 3040.

Malavenda.

Sopprimere i commi 2, 6 e 8.

1. 3041.

Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 2, 6 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 2, 3 e 9.</i>	
1. 3042.	Malavenda.	1. 3052.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 5 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 2, 3 e 8.</i>	
1. 3043.	Malavenda.	1. 3053.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 5 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 2, 3 e 7.</i>	
1. 3044.	Malavenda.	1. 3054.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 5 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 2, 3 e 6.</i>	
1. 3045.	Malavenda.	1. 3055.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 5 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 2, 3 e 5.</i>	
1. 3046.	Malavenda.	1. 3056.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 4 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 2, 3 e 4.</i>	
1. 3047.	Malavenda.	1. 3057.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 4 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 2 e 3.</i>	
1. 3048.	Malavenda.	1. 2956.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 4 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 2 e 4.</i>	
1. 3049.	Malavenda.	1. 2957.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 4 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 2 e 5.</i>	
1. 3050.	Malavenda.	1. 2958.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 2, 4 e 5.</i>			
1. 3051.	Malavenda.		